

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

16.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 12 MARZO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RIDOLFI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1848)	169
PUGGI PUCCIO, <i>Relatore</i> - BONELLI, PRESIDENTE, FELICIONI, PAVOLINI, <i>Ministro della cultura popolare</i> , SANGIORGI, BONOMI, CHIODELLI, LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, GIULIANI, LUALDI.	
Disciplina della diffusione del disco fonografico (1849)	172
LUALDI, <i>Relatore</i> - PAVOLINI, <i>Ministro della cultura popolare</i> .	
Costituzione dell'Ente Teatrale Italiano (E. T. I.) (1853)	174
SANGIORGI, <i>Relatore</i> - LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, PAVOLINI, <i>Ministro della cultura popolare</i> .	

La riunione comincia alle 12.

(È presente il *Ministro della cultura popolare*, Pavolini).

PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione il camerata Renato Tassinari, al quale rivolge un cordiale saluto.

Comunica pure che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Brocchi,

Mucci Alessandro, Rapetti, Riccardi Fausto, Rosoni Rolando, Vecchini Rodolfo, ed in congedo i Consiglieri Borgomaneri, Fassini, Moneta, Pierantoni, Torelli Tito e Peverelli Carlo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FONTANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo. (1848)

PUGGI PUCCIO, *Relatore*. Il disegno di legge, che esclude in maniera totalitaria e definitiva gli elementi ebrei dal campo dello spettacolo, non ha bisogno di una lunga illustrazione: i motivi superiori che lo hanno ispirato, gli scopi che vuole raggiungere sono tali che non possono non raccogliere la incondizionata adesione della Commissione. Esso si inquadra nella serie di provvedimenti che il Regime ha predisposto per la difesa della razza e sopraggiunge a convalidare giuridicamente uno stato di fatto già preesistente da molto tempo.

Il *Ministro della cultura popolare*, infatti, con la sensibilità politica che lo guida nel suo alto ufficio, ha già da tempo provveduto a eliminare gli elementi ebrei dal campo dello spettacolo, sia cinematografico che teatrale; la legge odierna sanziona tali direttive

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e provvede ad evitare, per l'avvenire, la pur minima infiltrazione di siffatti elementi in questo settore delicatissimo della vita nazionale, che ha tanta influenza ed importanza ai fini formativi ed educativi del nostro popolo e dal quale oggi - con saggia decisione - sono esclusi anche gli ebrei discriminati.

Il disegno di legge contempla tutti i settori e tutte le forme di spettacolo, senza alcuna eccezione o limitazione, come si conviene ad un provvedimento di tale portata.

Per i suoi fini e per i suoi scopi esso risponde pienamente al comune sentimento di fascisti e di italiani: non ritiene, dunque, di dovere indugiare in altre parole per raccomandarne l'approvazione alla Commissione.

BONELLI raccomanda al Ministro che, in sede di esecuzione della legge, si tenga presente il caso degli autori ariani, i quali - prima del 1938 - abbiano avuto a propri collaboratori individui appartenenti a razza ebraica. Il caso, anche se non frequentissimo, non è raro, specialmente nel campo musicale ed è legato talvolta al nome di autori ben noti, come - a esempio - il Respighi, che ebbe come librettista un ebreo, sia pure discriminato.

Non formula proposte precise, ma ritiene opportuno un temperamento, che consenta almeno a taluni autori di sganciare la loro opera dal contributo del collaboratore ebreo, ciò che - allo stato delle cose - non sarebbe possibile, data la struttura della legge sui diritti di autore.

PRESIDENTE rileva che il procedimento genericamente indicato dal camerata Bonelli avrebbe una certa analogia con quello adottato per i matrimoni misti; ma nota come non sia facile seguirlo nel campo della produzione artistica.

BONELLI fa presente che, in pratica, un temperamento è già stato adottato permettendo, quando si tratti di rappresentare opere dovute alla collaborazione di un autore ariano e di uno ebreo, d'indicare soltanto il nome del primo. Conviene, però, che non sarebbe possibile introdurre niente di simile in una legge come quella di cui si discute.

Comunque, la possibilità di temperamenti da lui suggerita sarebbe sempre limitata ai casi di collaborazione anteriore al 1938.

FELICIONI non vede come - data l'attuale legge sui diritti di autore - l'autore ariano possa sganciare la propria opera dal collaboratore ebreo.

PRESIDENTE. Nel caso delle opere musicali si potrebbe far compilare nuovi libretti, così come avviene già in Germania.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*. Dati gli intenti che la legge si propone di conseguire, è necessario che essa sia netta e precisa nelle sue disposizioni, in modo da non consentire eccezioni ed evasioni. I casi particolari di collaborazione mista - come quello del Respighi, accennato dal camerata Bonelli e nel quale l'importanza della creazione musicale supera il valore del libretto - potranno essere esaminati a volta a volta e risolti nel modo più opportuno, eventualmente attraverso il rifacimento dei libretti.

SANGIORGI a proposito dei libretti delle opere musicali, nota che - per taluni di essi - la soluzione sarà più facile, perchè non si tratta di lavori originali, ma di adattamenti o di riduzioni di altre opere.

BONELLI mette in rilievo che il criterio di cui ha parlato il Ministro per le opere musicali potrà valere anche nel campo del teatro di prosa.

PRESIDENTE nota che anche in questo campo i singoli casi potranno essere risolti, secondo la loro importanza, in sede competente.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, ripete che la legge, la quale vuol sancire l'esclusione totale degli ebrei da un campo così delicato come quello dello spettacolo, deve essere semplice e chiara e non contenere eccezioni. Le questioni particolari saranno esaminate a mano a mano che si presenteranno.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

ART. 1.

È vietato l'esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo a italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, nonchè a società rappresentate, amministrate o dirette in tutto od in parte da persone di razza ebraica.

(È approvato).

ART. 2.

È vietata la rappresentazione, esecuzione e proiezione pubblica di qualsiasi opera alla quale concorrano o abbiano concorso autori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica.

PRESIDENTE comunica che il consigliere Chiodelli ha proposto un emendamento, perchè dopo la parola: « autori » siano aggiunte le altre: « ed esecutori ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BONOMI segnala l'opportunità che, in fine del periodo, alle parole: « appartenenti alla razza ebraica », si aggiungano le altre: « anche se discriminati ».

FELICIONI non ritiene necessaria questa precisazione, che è contenuta nell'articolo 1.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, concorda, mettendo in rilievo che le singole disposizioni della legge sono in funzione della enunciazione generale contenuta, appunto, nell'articolo 1.

PRESIDENTE, a proposito dell'emendamento Chiodelli, ritiene che - per quanto riguarda le esecuzioni delle opere - debba essere stabilito un collegamento tra l'articolo 2 e l'articolo 4, che si riferisce alle registrazioni su dischi fonografici. È opportuno, cioè, specificare che il divieto di registrazione si riferisce anche alle esecuzioni dovute ad elementi ebrei.

PUCCI PUCCIO, *Relatore*, osserva che il collegamento esiste già, in quanto l'articolo 4 fa, appunto, riferimento all'articolo 2.

CHIODELLI fa presente che il motivo essenziale del suo emendamento, che aggiunge agli autori anche gli esecutori, è stato, principalmente, il riferimento dell'articolo 4 alle opere indicate nell'articolo 2.

PRESIDENTE nota che, secondo il testo dell'articolo 4, « sono vietate le registrazioni su dischi fonografici delle opere di cui all'articolo 2, nonchè lo smercio dei dischi sui quali dette opere sono registrate.

« È del pari vietata la importazione di matrici di dischi fonografici previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione delle matrici stesse ».

Ora registrazione di un'opera significa registrazione della sua esecuzione; e, dunque, bisogna prevedere il caso che l'opera sia di un autore ariano e la esecuzione di un interprete ebreo.

CHIODELLI rileva che la parola « esecuzione » ha un suo significato particolare in materia di diritti di autore e di utilizzazione dell'opera dell'ingegno (come radiodiffusione, proiezione in pubblico, ecc.).

PRESIDENTE. Invece di esecuzione, si può parlare di interpretazione.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, conviene nel rilievo del Presidente. L'opera e la sua esecuzione sono due cose diverse: l'una potrebbe essere di autore ariano, l'altra venir realizzata da un ebreo. Il disco registra sia l'opera che l'esecuzione e quindi il divieto deve esplicitamente valere tanto per l'una quanto per l'altra.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO crede che il testo dell'articolo 4 non possa generare dubbi. Esso vieta le registrazioni su dischi fonografici « delle opere di cui all'articolo 2 »: ora è evidente che la registrazione non può essere che registrazione dell'esecuzione di un'opera.

PRESIDENTE ripete che bisogna prevedere il caso dell'autore ariano e dell'esecutore ebreo e quindi occorre distinguere l'opera in se stessa dall'esecuzione.

CHIODELLI afferma che a ciò provvede l'articolo 2, con l'introduzione dell'emendamento da lui proposto, che prevede l'aggiunta degli artisti esecutori.

GIULIANI è di opinione che la questione potrebbe essere risolta formulando il 1° comma dell'articolo 4 nel modo seguente:

« Sono vietate le registrazioni su dischi fonografici delle opere di cui all'articolo 2, nonchè lo smercio dei dischi sui quali l'esecuzione di dette opere è registrata ».

LUALDI nota che anche in questo modo si farebbe riferimento alle opere, non alla esecuzione vera e propria, cioè alla interpretazione.

FELICIONI è anch'egli del parere che - con l'emendamento Chiodelli - il collegamento tra l'articolo 4 e l'articolo 2 sarebbe già attuato, perchè il divieto di registrazione su dischi fonografici riguarderebbe, appunto, le opere alle quali abbiano concorso autori ed esecutori italiani, stranieri ed apolidi appartenenti alla razza ebraica.

SANGIORGI e CHIODELLI esprimono lo stesso avviso.

PRESIDENTE afferma, invece, che l'attuale dizione dell'articolo 4 si presta all'equivoco.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, ritiene che, in realtà, la formulazione dell'articolo 2, anche integrato con l'emendamento Chiodelli, non elimina la possibilità dell'inconveniente segnalato dal Presidente. La dizione: « qualsiasi opera alla quale concorrano o abbiano concorso autori ed esecutori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica » non sarebbe la più propria, perchè gli esecutori non concorrono all'opera, ma - appunto - alla esecuzione dell'opera stessa. Questa imprecisione formale dell'articolo 2, nonostante la chiarezza del concetto, si ripercuote anche sull'articolo 4; è bene, dunque, adottare una dizione che la elimini.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CHIODELLI. Si potrebbe, allora, modificando la forma dell'emendamento, dare all'articolo 2 il testo seguente:

« È vietata la rappresentazione, esecuzione e proiezione pubblica di qualsiasi opera alla quale concorrano o abbiano concorso autori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica ».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, crede più opportuno fondere gli articoli 2 e 4 in un articolo unico, nel quale siano comprese anche le registrazioni sui dischi. L'articolo - integrato con l'emendamento del camerata Chiodelli - avrebbe la seguente formulazione:

« Sono vietate la rappresentazione, l'esecuzione, la proiezione pubblica e la registrazione su dischi fonografici di qualsiasi opera alla quale concorrano o abbiano concorso autori od esecutori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica.

« Sono dei pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l'importazione di matrici di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione delle matrici stesse ».

(L'articolo 2 è approvato nel nuovo testo — Si approvano pure gli altri articoli).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge, riservandosi di procedere al coordinamento delle singole disposizioni, in seguito alla soppressione dell'articolo 4. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina della diffusione del disco fonografico. (1849)

LUALDI, *Relatore*, sottolinea l'opportunità della disciplina del disco fonografico, in un momento nel quale il disco si rivela un valido strumento di propaganda e di divulgazione culturale e artistica; ed afferma che proprio in questi mesi, e proprio nelle attuali contingenze, si osserva nella massa del pubblico un imponente fenomeno di interesse sempre più vivo e sempre più appassionato, non già verso la cosiddetta musica leggera, che ha avuto sempre, anche nelle riproduzioni fonografiche, larghissima fortuna, e non soltanto verso la produzione tratta dal grande popolarissimo repertorio del teatro lirico, ma

anche e soprattutto verso le più austere e meno comuni manifestazioni dell'arte: la musica classica, il repertorio sinfonico e da camera, nonché la musica moderna e contemporanea.

Non si propone di ricercare in questa sede se l'interessante fenomeno sia dovuto alle accennate ragioni contingenti, vale a dire alle circostanze varie che permettono di trascorrere un maggior numero di ore nell'ambiente domestico e lasciano, perciò, un più largo margine al raccoglimento e alla vita dello spirito; o se sia da attribuire, invece, ad uno spontaneo orientamento della parte più colta e più sensibile della Nazione verso le forme più elette e meno abusate dell'arte. Ama credere che si tratti di un reale orientamento del gusto collettivo, che conferirebbe al fenomeno un carattere più profondo e serio e duraturo; comunque, questo maggiore interessamento alla musica sarà sempre un bene, perchè - mentre contribuirà ad elevare e ad affinare lo spirito e il sentimento, a sublimare quanto di meglio è in noi - farà sì che gli italiani conoscano meglio e amino più consapevolmente la grandezza del genio nazionale.

Da ciò il particolare significato dell'odierno provvedimento legislativo.

A parte le grandi industrie che alla produzione fonografica sono interessate, prima e al di sopra di esse sono le ragioni artistiche, culturali e divulgative, che in questo caso hanno importanza e peso; eppertanto è di molto buon auspicio, per l'avvenire di questa caratteristica branca di produzione artistica, che anche ad essa si rivolgano l'attenzione e le cure del Ministero della cultura popolare, che si è assunto il delicato ufficio di elevare il livello culturale e artistico della Nazione e di potenziare e divulgare quello che di più degno e più significativo è nell'arte del nostro Paese.

In relazione, appunto, a questa alta funzione culturale e divulgativa che va assumendo il disco fonografico, e che sarà certamente rafforzata dalle cure che il Ministero della cultura popolare rivolgerà alla relativa attività di produzione nazionale, desidera rinnovare in senso più vasto la raccomandazione da lui rivolta l'anno scorso, in sede di bilancio, al Ministro della cultura popolare, perchè fossero evitati, nel campo della produzione fonografica, ogni tentativo e ogni forma di monopolio industriale.

Le ragioni che avrebbero reso dannoso un tal genere di monopolio erano e sono tanto semplici ed evidenti che non occorre illustrarle a lungo: in cima a tutte, sta proprio

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

la qualità, la ricchezza, la varietà della produzione, che da una sana e leale concorrenza fra produttori diversi non può essere che stimolata ad una sempre maggior raffinatezza e a un sempre più alto livello, come è interesse appunto dell'arte, degli artisti e della cultura del pubblico.

Si rallegra che di monopolio, oggi, più non si parli e chiede al Ministro che si vegli affinché anche un'altra larvata, ma facilmente riconoscibile, forma di monopolio sia evitata: quella della valorizzazione di una sola parte della produzione fonografica nazionale.

Se, per esempio, qualche società privata, concessionaria di un servizio pubblico chiamato per sua natura a curare gli interessi generali della Nazione e non quelli particolari di qualche gruppo — un servizio di grandissima importanza, di enorme efficacia in fatto di propaganda e di diffusione —, mostrasse la tendenza a dedicare, nel campo fonografico, le proprie cure esclusivamente a una determinata fonte di produzione, non occupandosi affatto di altre, pur esse importantissime, fonti di produzione nazionale, sarebbe cosa che proprio nell'interesse dell'arte, degli artisti e della cultura nazionale dovrebbe essere evitata.

Il supremo interesse della cultura nazionale è che tutto quanto rappresenta il fiore della produzione fonografica sia portato il più largamente possibile a conoscenza e a contatto del grande pubblico, col doppio vantaggio di permettere, a questo, la scelta in più vasto campo e il modo di affinare il gusto e la capacità di selezione; e di procurare alle migliori edizioni fonografiche la divulgazione, il riconoscimento e la valorizzazione che si meritano.

Il sano e leale spirito di concorrenza, al quale ha accennato, verrebbe così ad essere alimentato in una continua gara, nella quale ogni produttore si sforzerebbe di fare sempre di più e sempre meglio; e l'educazione artistica e la cultura nazionale e gli artisti medesimi sarebbero quelli che più guadagnerebbero dall'adozione di tale criterio, che rientra perfettamente nella linea politica seguita con tanta ampiezza di vedute e con tanta modernità di spirito dal Ministro della cultura popolare.

Si potrebbe anzi fare di più: studiare, ad esempio, fra Case di produzione e centri di diffusione, qualche interessante, pratica, utilissima forma di collaborazione e di reciproco aiuto.

Ma su questo punto, non resta che fidare nell'azione del Ministro della cultura popolare, rimettersi all'onestà e superiore giustizia del suo operato — superiore, intende, agli interessi di parte —, accompagnandolo con le migliori speranze nel nuovo campo della sua attività.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, assicura il camerata Lualdi che è fermo proponimento del Governo di evitare, anche in questo nuovo settore attribuito alla competenza del Ministero della cultura popolare, la formazione di qualsiasi monopolio. Il Ministero continuerà ad attenersi al criterio generale, che lo mantiene contrario — ad esempio — alla creazione di un monopolio produttivo nel campo cinematografico; monopolio già attuato — invece — presso alcuni Paesi amici, particolarmente quello con il quale oggi l'Italia condivide la direzione europea nel campo della produzione cinematografica. In questo campo, l'Italia continua a marciare sulla linea della concorrenza, che è un utile strumento di emulazione e di perfezionamento artistico: altrettanto si dica dell'attività editoriale per quanto riguarda il libro e il giornale, e dell'attività teatrale.

Un'altra norma costante e generale, seguita dal Ministero e sulla quale desidera intrattenersi, è quella di arrivare, attraverso l'opera di revisione connessa con la guerra, a una nazionalizzazione assoluta di tutte le industrie, che in un senso o nell'altro si muovono nel campo della cultura popolare, intesa non come sfera di attribuzione di un Ministero, ma come una vera e propria forma di attività della Nazione. Tutti gli organismi che influiscono sulla cultura e sulla educazione del popolo devono essere di capitale esclusivamente italiano ed in mani italiane; perchè, mentre può essere contemplata — e sia pure in determinati limiti e forme — la partecipazione di capitale straniero ad altre forme di attività tecnica o industriale, essa dev'essere completamente eliminata dal campo del libro, del giornale, della produzione nazionale cinematografica e fonografica, della radiofonia, ecc.; tutte forme di diffusione del pensiero e della cultura che sono troppo delicate, perchè in un modo o nell'altro possano, ad un certo momento, essere influenzate dall'intervento di capitali stranieri e quindi da criteri estranei alla formazione dello spirito nazionale.

Anche in questo settore, dunque, nessun monopolio: ma tutte forze italiane, in concorrenza. (*Vivissime approvazioni*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Costituzione dell'Ente Teatrale Italiano (E. T. I.). (1853)

SANGIORGI, *Relatore*. Il disegno di legge, sottoposto all'approvazione della Commissione, ha un grande interesse e una singolare importanza.

Non è la prima volta che lo Stato interviene nel settore, molto delicato e molto complesso, del teatro: vi interviene anche oggi, con mano particolarmente felice e non già per sopraffare, ma - al contrario - per stimolare e agevolare le iniziative private con la creazione di un organismo - l'E.T.I. -, che ha uno scopo essenzialmente bonificatore.

Della necessità di una bonifica nel settore teatrale italiano non v'è chi possa dubitare. Da anni, infatti, si parla di crisi del teatro: crisi che non si può attribuire, nel suo complesso, solo a determinati elementi, ma trae la sua origine da tutto un insieme di fattori, ed è veramente crisi di mezzi, crisi del teatro vero e proprio, del teatro considerato anche come edificio, come vaso - per dir così - al quale affluiscono le varie forme d'arte che lo costituiscono.

In un certo senso e in certi limiti, da questa crisi è determinato l'odierno disegno di legge, che costituisce un Ente teatrale (E.T.I.), destinato, in primo luogo, a consentire una circolazione più ampia, più rapida e più agevole delle compagnie attraverso l'Italia: alcune cifre saranno sufficienti a confermare l'opportunità della creazione dell'Ente.

Nel 1940 l'incasso del teatro di prosa, cui si riferisce in particolare l'E.T.I. (sebbene, come è detto nel disegno di legge, esso possa operare anche nel campo cinematografico), è stato di 29.600.000 lire, con un aumento, rispetto a quello dell'anno precedente, che aveva raggiunto 28.700.000 lire. I rilevamenti statistici per l'anno 1941 non sono completi, ma è da ritenere che la cifra dell'anno scorso sia stata superata. L'entità dell'incasso è dovuta soprattutto all'aumento del costo dei biglietti.

Le compagnie primarie, nel 1940, hanno dato 4295 rappresentazioni, con un incasso di 22.800.000 lire. Quasi la metà delle rappresentazioni, precisamente 2024, si sono svolte a Roma e a Milano: diciassette provincie ita-

liane - vale a dire - non hanno mai visto una compagnia primaria.

BONELLI. Alcune, neppure le secondarie.

SANGIORGI, *Relatore*. Le compagnie secondarie hanno dato 9387 rappresentazioni con un incasso di 3.232.000 lire e una media - nella quale si debbono comprendere anche le rappresentazioni dei Dopolavoro - di circa 300 lire per sera rispetto a una media di 5700 per le compagnie primarie.

Se si pensa che, mentre è aumentato il prezzo di vendita, il numero dei biglietti venduti è diminuito (da 31.500.000 del 1939 si è discesi a 26.600.000 nel 1940) e che la diminuzione è avvenuta soprattutto per le compagnie secondarie, se ne deduce che effettivamente nel campo teatrale v'è una difficoltà di circolazione. E si circola male perchè molti teatri o non funzionano più come tali o non offrono alle compagnie quel minimo di conforto, di attrezzatura, di benessere e di utilità per lo spettacolo, che è assolutamente indispensabile.

Alla base della crisi del teatro italiano, dunque, c'è un fattore che è di ordine materiale, ma che ha una enorme influenza sul suo sviluppo anche di ordine spirituale.

Chi recita non è solamente un attore, ma è un uomo che ha anche bisogno di un ambiente confortevole. D'altra parte, le compagnie che si trasferiscono da un posto all'altro, devono pagare spese ingentissime per il trasporto degli scenari, che non sarebbe necessario - con rilevante risparmio - qualora esistessero teatri meglio attrezzati, o una grande serie di tipi unici di teatri.

In altre Nazioni non esistono i giri di compagnie, come da noi. Vi sono compagnie stabili; quindi il problema della circolazione è meno sentito. Invece, dato il costume teatrale italiano, questo della circolazione è forse uno dei problemi basilari che si debbono affrontare, se si vuole condurre la crisi del teatro ad una soluzione. Lo Stato, attraverso la vigile e intelligentissima azione che il Ministero della cultura popolare svolge per far sì che le sorti dello spettacolo migliorino sempre, è già intervenuto con provvedimenti anche di ordine materiale. Il Ministero della cultura popolare, come è noto, aiuta finanziariamente le compagnie. Attraverso la sua opera, si è creato il credito edilizio teatrale e sono state adottate altre provvidenze, per esempio l'esproprio per pubblica utilità dei palchi; provvidenze che in un certo modo hanno valso a rendere meno acuta la crisi. Ma evidentemente il Ministro (perchè, in realtà, l'odierno disegno di legge è dovuto

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

soprattutto alla sua iniziativa personale) ha creduto fosse giunto il momento di risolvere il problema della circolazione anche perchè, sensibile come egli è alle contingenze del momento politico, si è trovato di fronte a una esigenza - per dir così - di propaganda italiana, che andava energicamente risolta, anche attraverso il teatro, nelle regioni che sono state acquisite all'Italia, nelle vicende di una guerra che continua, ma appunto perchè continua ed è dura e non può prevedersi quando debba finire, richiede una propaganda che il teatro può svolgere con immenso beneficio per il fronte di resistenza interna.

Per ciò, il disegno di legge ha carattere di urgenza.

Il compito dell'E.T.I. è chiaramente indicato nell'articolo 1. In primo luogo, esso si propone l'acquisto e la costruzione, nonché i restauri o adattamenti di immobili destinati o da destinarsi ad uso teatrale: e quanto ciò sia opportuno e indispensabile è dimostrato dal fatto che in Italia solo una trentina di teatri comunali sono rimasti veramente teatri, mentre altri 250 o 300 sono diventati cinematografici.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*. Sono in parte recuperabili.

SANGIORGI, *Relatore*. Ma soprattutto attraverso l'opera dell'E.T.I.

In secondo luogo, l'Ente si propone la gestione di teatri e, occorrendo, quelle di imprese teatrali e di spettacoli cinematografici. Ciò vuol dire che l'E.T.I. non intende soltanto svolgere opera di finanziamento per la costruzione o l'adattamento dei teatri, ma assumere eventualmente anche la gestione di questi teatri e, quindi, avere a propria disposizione un certo numero di compagnie; ma non vuol dire che esso sia il proprietario di tali compagnie. In un primo tempo, infatti, e forse anche per qualche anno, sarà certamente possibile che fra l'E.T.I., da un lato, e le imprese industriali delle attuali compagnie, dall'altro, si venga ad un accordo, in modo che la circolazione di queste ultime avvenga nel circuito dell'E.T.I. medesimo. Che, se in un tempo successivo l'Ente avrà compagnie proprie, ciò non potrà che stimolare la formazione di complessi migliori e metterà, soprattutto, molte delle provincie, che oggi sono delle vere Cenerentole nel settore teatrale, in condizioni di avere anch'esse spettacoli degni del nostro popolo.

Quanto agli spettacoli cinematografici, essi non potevano essere esclusi, non solo perchè - come ha già detto - in molti dei tea-

tri esistenti si danno anche spettacoli cinematografici, ma perchè una opportuna integrazione dello spettacolo propriamente teatrale con quello cinematografico può, in definitiva, trasformarsi in un beneficio economico per lo stesso teatro di prosa.

Chiariti, in tal modo, sia pure sinteticamente, i fini assegnati al nuovo Ente, l'oratore vuol rendersi interprete della vivissima soddisfazione, con la quale la nuova provvidenza è stata accolta nel mondo di coloro che concorrono alla fortuna del teatro, vale a dire - soprattutto - degli attori e degli autori. Rinnovando il plauso espresso in una recente assemblea di autori, rivolge - per ciò - il più vivo e fervido ringraziamento al Ministro che col suo spirito animatore e la sua azione realizzatrice non soltanto si dimostra sensibile alla soluzione di un problema spirituale nazionale di grande importanza, ma viene incontro all'entusiasmo, alla volontà di fare e al profondo patriottismo che animano oggi sia gli autori, che gli attori italiani. (*Vive approvazioni*).

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO si associa al Relatore nel compiacimento per la nuova provvidenza e nel plauso al Ministro per la vigile attenzione che egli dedica al teatro di prosa: non soltanto gli autori e gli attori, ma tutte le categorie interessate, compresi gli industriali del teatro, devono vedere in questo provvedimento un incoraggiamento alla loro attività, una felice iniziativa diretta ad attrarre un sempre maggiore interesse del pubblico verso il teatro.

Le cifre esposte dal camerata Sangiorgi (pochi milioni rispetto al quasi miliardo di incassi degli spettacoli cinematografici) dimostrano quanta strada si debba ancora percorrere nel campo del teatro e confermano, sostanzialmente, l'esistenza di una crisi. È ben vero che di crisi del teatro di prosa si è sempre parlato; ma non è meno vero che oggi ci troviamo di fronte ad una svolta, nella quale l'intervento e l'interessamento diretto del Ministro della cultura popolare, nonché la creazione dell'E.T.I., possono conseguire risultati di cui non è ancora dato misurare la portata. In realtà, occorre attrarre verso il teatro non soltanto il pubblico, ma soprattutto l'interesse dei giovani, perchè si dedichino a questa speciale attività.

Rinnova il suo plauso al Ministro a nome dei produttori e degli esercenti teatrali, i quali vedono nella creazione dell'Ente non una forma di concorrenza, ma - al contrario - uno stimolo all'industria privata, che lo Stato intende non deprimere, ma incoraggiare.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, ringrazia il camerata Sangiorgi per la sua relazione precisa, esauriente e corredata di dati statistici particolarmente utili al Ministero ed a chiunque si occupi del problema dello spettacolo, nonchè per l'impostazione da lui data a questo importante problema. Ringrazia pure il camerata Liverani, le dichiarazioni del quale hanno un particolare significato, espressione — come sono — del pensiero degli industriali dello spettacolo, che in un primo momento potevano vedere nell'E.T.I. un concorrente e quasi un soppiantatore di Stato della loro attività. È chiaro dal disegno di legge che la creazione dell'Ente non è diretta ad alcuna forma di concorrenza e tanto meno di monopolio: l'iniziativa privata può, dunque, continuare a svolgersi in pieno e a svilupparsi.

Quanto alla cosiddetta crisi del teatro di prosa (a parte le considerazioni di carattere etico, spirituale, politico sul problema, che hanno sempre — in un certo senso — un contenuto generico) occorre distinguerne i vari aspetti. In senso assoluto il teatro non è in crisi, perchè taluni teatri sono sempre affollati, talune compagnie funzionano meglio di prima e l'affluenza e l'interesse del pubblico danno ivi l'impressione precisa di un teatro drammatico italiano perfettamente vivo ed operante.

È ben vero, però, che questo fenomeno, sul quale hanno influito beneficamente tutte le provvidenze adottate dal Governo fascista, si è andato, d'altronde, a mano a mano restringendo dalla precedente guerra a questa: e, quindi, è un fenomeno vivo, ma che riguarda una piccolissima parte del popolo italiano, cioè una ventina di migliaia di cittadini di Roma e di Milano, frequentatori abituali, e qualche città di provincia, dove il teatro vive per qualche giorno all'anno, al passaggio di singole compagnie.

Ciò vale per il teatro di prosa inteso nel senso della civiltà nazionale e nel circuito delle compagnie primarie, considerando a parte le compagnie secondarie, le filodrammatiche e le altre forme minori e sussidiarie di attività teatrale.

Il tentativo che si intende fare attraverso l'E.T.I. è quello di allargare le proporzioni del teatro di prosa italiano, cioè aprire o ri-

aprire i teatri in molte città che non li hanno più o li hanno trasformati in cinematografi o non hanno i mezzi per sopperire alle spese di esercizio; aumentare il numero e le possibilità delle compagnie, ampliare — per così dire — il mercato anche per gli autori italiani, i quali in un più largo rendimento della loro opera troveranno nuova attrattiva e nuovo incitamento al lavoro.

Dato ciò, non solo non si intende colpire o danneggiare, comunque, le organizzazioni attuali, ma invece, in un certo modo, estenderle dove esistono e crearle laddove sono scomparse. Questo permetterà di accertare se, al fondo della crisi, c'è soltanto — come si può ritenere — una serie di problemi comunali, di bilancio, di edilizia teatrale, di alberghi, di trasporti, ecc., o qualche cosa di più profondo, e cioè una vera e propria crisi di epoca. È possibile, infatti, pensare che la nostra epoca non sia un'epoca teatrale, ma cinematografica, o che il nostro Paese, in questo periodo, non sia propizio al teatro. Ma questa ipotesi occorre accennarla soltanto per escluderla; ed il fatto che ci si accinge al nuovo lavoro è la migliore dimostrazione che gli organi preposti alle sorti del teatro non sono pessimisti sulle sue possibilità e sul suo avvenire. Personalmente egli crede che, risolvendo tutta una somma di particolari problemi nazionali e locali, si potrà risolvere in gran parte il problema generale del teatro, anche perchè riportando il pubblico al teatro attraverso una maggiore quantità di locali e attraverso una politica di bassi prezzi nelle città, sin ora prive delle manifestazioni teatrali, si riuscirà ad influire non solo sulla qualità dello spettacolo, ma sullo spirito informatore dello spettacolo stesso e si chiameranno gli autori italiani ad uno sforzo interpretativo non di una piccola categoria sociale e di un ristretto numero di ambienti, ma della generalità del popolo italiano. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 13.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo. (1848)

ART. 1.

È vietato l'esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo a italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, nonché a società rappresentate, amministrare o dirette in tutto od in parte da persone di razza ebraica.

ART. 2.

Sono vietate la rappresentazione, l'esecuzione, la proiezione pubblica e la registrazione su dischi fonografici di qualsiasi opera alla quale concorrano o abbiano concorso autori od esecutori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica.

Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l'importazione di matrici di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione delle matrici stesse.

ART. 3.

È vietato utilizzare in qualsiasi modo per la produzione dei film, soggetti, sceneggiature, opere letterarie, drammatiche, musicali, scientifiche ed artistiche, e qualsiasi altro contributo, di cui siano autori persone appartenenti alla razza ebraica, nonché impiegare e utilizzare comunque nella detta produzione, o in operazioni di doppiaggio o di postsincronizzazione, personale artistico, tecnico, amministrativo ed esecutivo appartenente alla razza ebraica.

ART. 4.

Per i film da importare dall'estero l'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E. N. A. I. P. E.), nel giudicare dei-

l'opportunità di autorizzare o meno, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti dall'estero, l'acquisto dei film esteri, terrà conto delle condizioni nelle quali questi sono stati prodotti fuori del Regno in relazione alle disposizioni della presente legge.

A tale scopo le domande di acquisto di film esteri debbono essere corredate di elenchi nominativi degli autori delle opere utilizzate per la produzione dei film medesimi e di coloro che hanno ad essa concorso con contributi artistici e tecnici di notevole importanza.

Agli stessi criteri indicati nel 1° comma del presente articolo dovrà attenersi il Ministero della cultura popolare nell'accordare o meno ai film importati dall'estero il nulla osta per la proiezione in pubblico di cui all'articolo 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con Regio decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 3287.

ART. 5.

Con decreto del Ministro della cultura popolare, di concerto con il Ministro dell'interno, sarà nominata una Commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti del Ministero dell'interno ed alla quale è attribuito il compito di provvedere alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi di autori e di artisti esecutori appartenenti alla razza ebraica.

Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed artisti stranieri od apolidi, residenti nel Regno, l'inclusione nello elenco dovrà essere preceduta dall'accertamento della posizione razziale, da parte del Ministero dell'interno, secondo le norme contenute negli articoli 8 e 26 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Tali elenchi sono pubblici.

ART. 6.

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 63 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

ART. 7.

Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 10,000.

Disciplina della diffusione del disco fonografico.
(1849)

ART. 1.

La vigilanza politica ed artistica sulla produzione fonografica nazionale spetta al Ministero della cultura popolare.

In particolare rientrano nella sua competenza la disciplina della diffusione del disco italiano all'interno ed all'estero e la consulenza tecnica presso le competenti amministrazioni dello Stato circa gli eventuali accordi con gli altri Stati in materia di importazione, esportazione e diffusione di dischi, di matrici di dischi e di ogni altro apparecchio di registrazione di suoni o di voci.

ART. 2.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Costituzione dell'Ente Teatrale Italiano (E. T. I.)
(1853)

ART. 1.

È costituito, con sede in Roma, un Ente di diritto pubblico denominato Ente teatrale italiano per la cultura popolare (E. T. I.) con lo scopo di promuovere l'incremento delle attività teatrali e di pubblico spettacolo nel quadro delle direttive fissate dal Ministero della cultura popolare. A tal fine l'Ente si propone:

a) l'acquisto e la costruzione, nonchè i restauri o adattamenti di immobili destinati o da destinarsi ad uso teatrale;

b) la gestione di teatri e, occorrendo, quelle di imprese teatrali e di spettacoli cinematografici.

ART. 2.

L'Ente è sottoposto alla tutela e alla vigilanza dello Stato, esercitate l'una e l'altra dal Ministero della cultura popolare.

Esso ha un capitale di lire 10,100,000 formato dalle seguenti partecipazioni:

a) dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in ragione di lire 2,500,000 ciascuno;

b) della Banca nazionale del lavoro per lire 2,500,000;

c) dell'Ente italiano per gli scambi teatrali per lire 100,000.

Le quote di partecipazione sono nominative ed inalienabili senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

I partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Ente in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascuno di essi in vigore.

Per il capitale così costituito lo Stato garantisce il pagamento di un dividendo nella misura del quattro per cento.

A tal uopo il Ministro per le finanze, con propri decreti, resta autorizzato ad iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare lo stanziamento occorrente.

ART. 3.

Il capitale può essere aumentato mediante nuovi conferimenti da parte di Istituti, Enti e Società diversi da quelli sopra indicati, con le modalità che saranno stabilite dallo statuto.

ART. 4.

L'Ente avrà un proprio Consiglio di amministrazione e un Collegio di revisori di conti.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la cultura popolare ed è composto di otto membri:

Esso è composto:

a) del presidente;

b) del direttore generale per il teatro e per la musica presso il Ministero della cultura popolare;

c) di un delegato del Partito Nazionale Fascista;

d) di un consigliere per ognuno degli Enti di cui alle lettere a) b) c) del precedente articolo 2.

Tra i componenti del Consiglio è nominato

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dal Ministro per la cultura popolare il vice presidente dell'Ente.

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di quattro membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro della cultura popolare.

Fanno parte del Collegio dei revisori dei conti un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero della cultura popolare, un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero delle finanze, un revisore effettivo ed uno supplente designati dalla Corte dei conti, nonché un revisore effettivo designato dagli Enti e dagli Istituti partecipanti.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate ad un consigliere o ad altra persona idonea anche estranea all'Ente, da designarsi dal Ministro per la cultura popolare.

Per la designazione del revisore effettivo in rappresentanza degli Enti e Istituti partecipanti, questi ultimi saranno convocati dal presidente almeno 15 giorni prima della scadenza del quadriennio, e, per la prima nomina, immediatamente dopo la costituzione dell'Ente.

La designazione del revisore rappresentante degli Enti partecipanti sarà fatta a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 5.

Agli effetti delle tasse e imposte indirette sugli affari, l'Ente teatrale italiano è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

ART. 6.

L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono trasmessi subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente, al Ministero della cultura popolare per l'approvazione.

ART. 7.

Lo statuto dell'Ente sarà approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per la cultura popolare, d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni.

Con le stesse modalità saranno apportate allo statuto tutte le modificazioni che si dovessero in seguito rendere necessarie.

ART. 8.

Con decreto del Ministro per la cultura popolare, d'intesa col Ministro per le finanze, sarà approvato il regolamento contenente norme sulla disciplina dei servizi interni dell'Ente, lo stato giuridico ed economico e sul trattamento di quiescenza del personale.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

